

SZ/gg  
prot. n.

Milano, \_\_\_\_\_ 2017

Spett.le Società

Post. n. 161 - Pad. C  
Via C. Lombroso, 54  
20137 Milano

Raccomandata a mano

**Oggetto: Assegnazione punto vendita C/161.**

Spettabile Società,

SO.GE.M.I. S.p.a., Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano, con sede in Milano, via C. Lombroso, 54 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 03516950155, in persona del Direttore Generale avv. Stefano Zani, con la presente, da valere ad ogni e qualsiasi effetto di legge, assegna alla Società \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e partita I.V.A. \_\_\_\_\_ (qui di seguito riportata brevemente come "Assegnataria"), il punto vendita C/161 ubicato all'interno del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Milano. SO.GE.M.I. S.p.a. e l'Assegnataria di seguito vengono definite anche "Parti".

Il punto vendita oggetto della presente assegnazione è composto da: spazio interrato, plateatico aperto con magazzino retrostante chiuso, soppalco con sovrastante spazio da destinare ad uso ufficio o magazzino/cella.

La presente assegnazione ha decorrenza originaria dal \_\_\_\_\_ e la sua durata è di anni tre, rinnovabili per pari periodo al persistere dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La scadenza dell'assegnazione rimane fissata per il giorno 31/03/2020, come previsto dall'art. 4 comma 7 del vigente Regolamento di Mercato ("L'assegnazione di un punto vendita intervenuta nel corso del triennio a qualsiasi titolo, viene a cessare con lo scadere del termine fissato per le altre").

Il corrispettivo annuo complessivo per l'assegnazione del punto vendita MO C/161, è pari a € **26.716,98** (ventiseimilasettecentosedici/98) oltre I.V.A., dati catastali: foglio 486 - mappale 15, così composto:

- il corrispettivo per l'assegnazione del plateatico, del magazzino e dell'interrato, di complessivi mq 270,00, è attualmente fissato in € 75,50 mq/anno oltre IVA, corrispondente a € **20.385,00** (ventimilatrecentoottantacinque/00) oltre I.V.A.;
- il corrispettivo per l'assegnazione degli spazi del soppalco di mq. 42,00 è attualmente fissato in € 52,64 mq/anno oltre IVA, corrispondente a € **2.210,88** (duemiladuecentodieci/88) oltre I.V.A.;
- il corrispettivo relativo all'assegnazione del locale al 1° piano di mq 90,00 è attualmente fissato in € 45,79 mq/anno oltre IVA, corrispondente a € **4.121,10** (quattromilacentotrentuno/10) oltre I.V.A.

Relativamente al solo locale 1° P., annualmente detto importo verrà adeguato all'indice ISTAT nella misura del 100% su base Milano. Tale adeguamento sarà applicato a prescindere dalla decorrenza originaria del contratto, il 1° gennaio di ogni anno solare .

Gli importi di cui sopra verranno fatturati da SO.GE.M.I. S.p.a. alla Assegnataria in quattro rate trimestrali anticipate che saranno liquidate con rimessa diretta a mezzo modulo **SEPA Direct Debit** bancario od analogo strumento di pagamento che verrà previsto dalla normativa Europea.

Tutti i Punti Vendita sono dotati di allacciamenti all'impianto di erogazione di acqua fredda per uso sanitario. Il costo di tale consumo è già incluso nel valore dei canoni sopra riportati.

L'Assegnataria si impegna ad adibire il punto vendita in assegnazione esclusivamente come centro per la commercializzazione all'ingrosso di prodotti agricolo-alimentari e vitivinicoli sia freschi che comunque trasformati o conservati.

A garanzia degli adempimenti connessi alla presente assegnazione, l'Assegnataria dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione della presente, una fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta da rilasciare come da modello allegato fornito da SO.GE.M.I. S.p.a., per un valore pari a 3 mensilità del canone annuo (solo imponibile).

E' fatto obbligo all'Assegnataria di sottoscrivere, con una compagnia assicurativa di rilievo nazionale, una polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00, che dovrà essere inviata in copia alla concedente all'atto della sottoscrizione della presente lettera di assegnazione.

La mancata stipulazione della polizza assicurativa e/o la mancata consegna del deposito cauzionale, così come il mancato versamento del contributo a fondo perduto, entro i suindicati termini costituiscono motivi di inadempienza grave e legittimano SO.GE.M.I. S.p.a. a risolvere la presente assegnazione.

L'Assegnataria dichiara di eleggere il proprio domicilio presso il punto vendita B/161 Via Cesare Lombroso n. 54 – 20137 Milano dichiarandone l'irrevocabilità per il periodo di validità dell'assegnazione ed eleggendo domicilio sussidiario presso la Direzione del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso in caso di impossibilità ad eseguire le notificazioni presso il domicilio principale indicato dall'Assegnataria.

L'Assegnataria dichiara, altresì, di conoscere ed approvare le norme (Convenzione Comune – SO.GE.M.I. S.p.a., Legge 25/03/1959, n. 125; Testo Unico in materia di Commercio e Fiere – Legge Regionale 02/02/2010 n. 6; Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Milano e Protocollo di Intesa) e gli Ordini di Servizio del Direttore dei Mercati, che costituiscono la disciplina complessiva dei rapporti esistenti tra le suindicate parti.

La decadenza o la risoluzione anticipata del diritto di superficie concesso dal Comune di Milano alla Società SO.GE.M.I. S.p.a., comporta automaticamente la cessazione immediata del diritto di superficie o di altro diritto reale o di disporre di beni attribuiti dalla Società a singoli operatori, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 della vigente Convenzione.

L'Assegnataria si obbliga a dare notizia alla Prefettura di Milano e a SO.GE.M.I. S.p.a. di ogni tentativo di usura o estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'Assegnataria o di altri componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo, etc.).

Resta l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria.

L'Assegnataria si obbliga, sin d'ora, a comunicare a SO.GE.M.I. S.p.a., prima di ogni modifica della propria compagine societaria, i nominativi dei soggetti che intendono acquisire quote/azioni al fine di consentire a Sogemi di sottoporre questi ultimi ad un controllo preventivo antimafia ex D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, art. 84 s.m.i.

Per qualsiasi controversia, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Si prega di restituire la presente per presa visione ed accettazione, senza riserva alcuna.

IL DIRETTORE GENERALE  
avv. Stefano Zani

Per presa d'atto e accettazione  
L'ASSEGNATARIA